



Varese, 30 Luglio 2018

### Circolare n. 11/2018

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela in merito ad alcune recenti novità in materia fiscale ed amministrativa.

#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL “BONUS PUBBLICITÀ”

Come noto, l'art. 57-bis, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra Correttiva”, riconosce uno specifico **credito d'imposta** connesso con le “**campagne pubblicitarie**” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

L'agevolazione in esame è stata estesa, ad opera dell'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”:

- agli **enti non commerciali**;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla **stampa (quotidiana e periodica) “on line”**.

Si rammenta che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto anticipando, sul proprio sito Internet il contenuto dello specifico DPCM necessario al fine dell'attuazione dell'agevolazione.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 24.7.2018, n. 170, il DPCM n. 90/2018, contenente le disposizioni attuative di seguito esaminate. In particolare, il citato Decreto attuativo specifica:

- i soggetti beneficiari;
- gli investimenti ammissibili / esclusi;
- i limiti / condizioni dell'agevolazione;
- la procedura / modalità di concessione;
- l'effettuazione dei controlli.

Ambito	Descrizione
<b>Soggetti beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Imprese / enti non commerciali</b></li><li>• <b>lavoratori autonomi</b></li></ul> a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

<b>Investimenti agevolabili</b>	<p>Spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>stampa periodica / quotidiana</b> (nazionale o locale) anche "on line";</li><li>• <b>emittenti televisive / radiofoniche locali</b> (analogiche o digitali).</li></ul> <p>Al fine dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;</li><li>• i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.</li></ul> <hr/> <p>Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili <b>al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione</b> / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.</p> <hr/> <p>Risultano <b>escluse</b> le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti <b>servizi particolari</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;</li><li>• servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;</li><li>• servizi di messaggia vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.</li></ul>
<b>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione</b>	<p>Al fine di accedere al credito d'imposta è necessaria la <b>sussistenza di un "investimento incrementale"</b>, ossia che il <b>valore complessivo</b> dell'investimento effettuato sia <b>superiore almeno dell'1% di quello sugli "stessi mezzi di informazione" dell'anno precedente</b>.</p>

<b>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione</b>	<p>Come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, "per «<i>stessi mezzi di informazione</i>» si intendono, <b>ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra</b>".</p> <p>Come disposto dal Decreto attuativo l'incremento percentuale va riferito agli <b>investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui predetti mezzi di informazione</b>.</p> <p>Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un "investimento incrementale", sono <b>esclusi</b> dall'agevolazione i soggetti che <b>non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria</b>.</p> <p>Con riferimento ai <b>solli investimenti pubblicitari sulla stampa</b> (anche "on line") l'agevolazione spetta anche per quelli effettuati nel periodo <b>24.6 – 31.12.2017</b>, dopo aver verificato l'incremento almeno dell'1% rispetto al <b>corrispondente periodo del 2016</b> (24.6 – 31.12.2016).</p> <hr/> <p><b>L'estensione al secondo semestre 2017 riguarda soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa</b> (compresi i giornali on line). Per tale periodo <b>non risultano agevolabili</b> gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.</p>
---	---

<b>Agevolazione spettante</b>	Il credito d'imposta è pari al <b>75% - 90% del valore incrementale</b> degli investimenti effettuati.			
	<b>Credito d'imposta spettante</b>		<b>Soggetti beneficiari</b>	
	<b>90%</b>		Micro imprese, PMI e startup innovative	
	<b>75%</b>		Altri soggetti	
	<p>La maggiorazione prevista per micro imprese, PMI e startup innovative è subordinata al perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica alla Commissione UE. In attesa di tale autorizzazione è applicata (provvisoriamente) la misura ordinaria del 75% anche ai predetti soggetti.</p>			
	<p>I relativi <b>limiti di spesa</b> sono <b>distinti</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti <b>sulla stampa</b> (anche "on line");</li> <li>• investimenti <b>sulle emittenti radio – televisive</b>.</li> </ul> <p>In particolare, il credito d'imposta spettante è così determinato.</p>			
	<b>Investimenti pubblicitari dall'1.1.2018</b>	investimenti anno n + 1	investimenti x anno n	75% 90%
	<b>Investimenti pubblicitari solo su stampa (anche "on line") 24.6 – 31.12.2017</b>	investimenti 24.6 – 31.12.2017	investimenti x 24.6 – 31.12.2016	75% 90%
	<p>L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al <b>principio di competenza</b> ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va <b>attestato</b> da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.</p> <p>In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, vanno calcolati <b>2 distinti crediti d'imposta</b>. In tale situazione sarà possibile che il credito effettivo riconosciuto al richiedente sia differenziato in base alla ripartizione dello stanziamento previsto per i predetti 2 gruppi di investimenti.</p>			
<b>Agevolazione spettante</b>	<p>Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sottolinea che <i>"nel caso di investimenti pubblicitari <b>articolati su entrambi i mezzi di informazione</b>, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta è <b>calcolato distintamente</b> in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della <b>condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente</b> di un importo pari ad almeno l'uno per cento"</i>.</p>			
<b>Utilizzo del credito d'imposta</b>	<p>Il credito d'imposta può essere <b>utilizzato esclusivamente in compensazione</b> tramite il mod. F24 dopo la realizzazione dell'investimento (alla data attuale non è stato istituito il relativo codice tributo).</p> <p>Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>			
<b>Indicazione nel mod. REDDITI</b>	<p>Il credito d'imposta spettante va <b>indicato nel mod. REDDITI</b> del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.</p>			

<b>Cumulabilità</b>	L'agevolazione in esame è <b>alternativa e non cumulabile</b> , in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità" dell'agevolazione stessa.
---------------------	--

### DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE

Come previsto dall'art. 5 del Decreto in esame, i soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, **nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno**, un'apposita **istanza telematica**, da inviare, come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella citata Nota, tramite la **specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate**, utilizzando il modello da quest'ultima predisposto.



Come desumibile dalla citata Nota del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria l'istanza in esame rappresenta una "prenotazione" del beneficio.

La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata, infatti, sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione.

L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari **effettuati / da effettuare** nel corso dell'anno (qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio – televisive, i costi devono essere esposti distintamente per le due tipologie di media);
- il costo complessivo degli investimenti **effettuati** sugli analoghi media nell'anno precedente;



Per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall'altra (non il singolo giornale / emittente);

- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media.

Come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella citata Nota è richiesta altresì una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in merito all'assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, **entro il 30.4 di ciascun anno**, predispone un elenco con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. Successivamente, il medesimo Dipartimento, dopo l'accertamento circa gli investimenti effettuati, dispone con proprio Provvedimento pubblicato sul proprio sito Internet <http://presidenza.governo.it/die/> l'ammontare effettivamente fruibile del credito d'imposta.



**Per il 2018** l'istanza telematica deve essere presentata a decorrere **dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo** alla pubblicazione sulla G.U. del Decreto in esame, **ossia dal 22.9 al 22.10.2018**.

Il predetto periodo temporale va rispettato anche per la **presentazione (separata) dell'istanza per l'agevolazione relativa agli investimenti effettuati dal 24.6 al 31.12.2017**.

Entro il 21.11.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvede alla Pubblicazione del Provvedimento di attribuzione dell'ammontare del credito d'imposta spettante.

---

Qualora le richieste di accesso all'agevolazione in esame **superino le risorse stanziare** il credito d'imposta sarà **ripartito tra tutti gli aventi diritto "in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante"** e nel rispetto dei seguenti limiti individuali per soggetto beneficiario:

- 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;
- 2% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche / televisive locali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**REGGIORI E ASSOCIATI**

Egregio cliente,  
riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***